

### Nota 1

*Prospetto 1 – Compiti e attività del RRA*

Punto: *Assistere il soggetto titolato nei rapporti con gli organi di controllo*

Non viene menzionato il rapporto annuale da trasmettere all'organo di controllo nel caso di materiali friabili.

DM 6-9-94

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

.....

“- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a **far ispezionare** l'edificio almeno una volta all'anno, **da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali**, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.”

### Nota 2

*Prospetto 2 - Conoscenze e abilità del RRA*

Tra le Abilità è menzionata quella di:

“- *Effettuare una preliminare valutazione dello stato dei manufatti*”

Il DM 6-9-94 nell'indicare i compiti del RRA, disegna un profilo professionale eminentemente gestionale e non tecnico, la PdR di UNI invece estende i compiti a degli aspetti tecnici non previsti dalla normativa; peraltro la “UNI/RdL 152.1:2023 Materiali contenenti amianto - Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia” al punto 4 SOGGETTO INCARICATO indica il RRA tra i soggetti titolati ad effettuare la valutazione dello stato di conservazione dei MCA:

L'attività oggetto della presente prassi di riferimento deve essere condotta da un soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli, da intendersi alternativamente:

- addetto al censimento dei materiali contenenti amianto, come definito dalla UNI 11903:2023;
- responsabile rischio amianto;
- addetto di livello gestionale alle attività di bonifica di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto.

Per le UNI/PdR 152.1 e 152.2 il ruolo del RRA è quindi tecnicamente equiparabile a quello di chi effettua il censimento dei MCA o di chi gestisce le attività di bonifica.

Questo mette la PdR di UNI in contrasto con la normativa vigente.

UNI è per caso diventato un organo legiferante?

### Nota 3

*Prospetto A.1 - Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità*

*“Requisiti relativi all'apprendimento non formale”*

In questa sezione si prevedono “Almeno 24 ore di formazione...”, non si capisce come sia stata decisa la durata della formazione anche perché **non ne sono precisati i contenuti**; ad oggi le Regioni Liguria e Marche hanno fissato la durata della formazione in 16 ore, mentre la Regione Piemonte ne richiede 30.

Le 24 ore sembrano più un tentativo di mediazione che il risultato di un reale studio sull'argomento.

Considerando che quello di RRA (ai sensi del DM 6/9/94) è un ruolo di tipo gestionale assai più che tecnico, il piano di formazione della Regione Liguria sembrerebbe quello più adeguato.

In alternativa UNI dovrebbe precisare i contenuti del corso che ritiene valido per la formazione al ruolo.

### Nota 4

*Prospetto A.1 - Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità*

*Requisiti relativi all'apprendimento informale*

Tra i “Requisiti relativi all'apprendimento informale” sono richieste “Adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro” senza ulteriori precisazioni; nella Nota 2 che segue il Prospetto A.1 viene precisato che queste adeguate competenze “si intendono già acquisite dai soggetti in possesso delle qualifiche” che fanno riferimento agli art. 32 (RSPP) e 92 (CSE) del D.Lgs. 81/08 e alla UNI 11720 (Manager HSE).

Sembra ovvio che chi possiede le competenze di RSPP, CSE o HSE Manager abbia una conoscenza approfondita della materia salute e sicurezza sul lavoro, ma è davvero questo il livello di competenze richiesto per il ruolo di RRA?

Quale sarebbe un livello sufficiente?